

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 48/2017

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "*Campionati Italiani 2017- padiglione Rosso*" svoltasi a Rimini in data 12 luglio 2017;
- Rilevato che dalla relazione emerge che:
nella disciplina Combinata 8 danze -Coppie categoria 55/60 classe B3 la coppia formata dagli atleti Claudio Bianconi tess 600209047 e Karine Joele Pierrette Pasqui tess.600209048 contrassegnata dal nr di gara 116, appartenente all'Asa Asso di Cuori cod.210000602 non si presentava nella sezione Danze Latine dopo aver partecipato alla sezione Danze standard e la stessa coppia non si è presentata alle premiazioni, senza aver preventivamente avvisato il Direttore di gara; (i diplomi non ritirati sono allegati alla relazione di gara)
- Considerato che il comportamento della coppia atleti Claudio Bianconi e Karine Joele Pierrette Pasqui risulta violativo dell'art. 1.31.3 comma 4 del RASF che cita, tra l'altro che "*l'atleta che, pur ritirando il numero di gara, per qualsiasi motivo non prende parte ad una qualsiasi fase di gara o è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata, ha l'obbligo di informare immediatamente di ciò il Direttore di Gara che procederà ad estrometterlo dalla competizione, segnalando l'accaduto nella propria relazione*"
- Considerato inoltre che i tesserati hanno l'obbligo di presentarsi alle premiazioni, ai sensi dell'art. 1.25 del vigente RASF salvo diversa autorizzazione del Direttore di gara per valide motivazioni e che pertanto il comportamento degli atleti atleti Claudio Bianconi e Karine Joele Pierrette Pasqui configura violazione degli artt. 1.25 del RASF parte generale e artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI;
- Considerato inoltre che del comportamento dei suddetti tesserati è chiamata a rispondere anche l'ASA di appartenenza Asso Di Cuori cod. 21000602 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di giustizia;

DELIBERA

- di infliggere ai tesserati Claudio Bianconi tess 600209047 e Karine Joele Pierrette Pasqui tess.600209048 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi due;
- di infliggere all'Asa Asso di Cuori cod.210000602 la sanzione dell'ammenda economica di euro 150.00 (centocinquanta).

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg., **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. -

IBAN: IT56J010050330900000008857

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all'indirizzo : organidigiustizia@fids.it

Si fa presente che, l'art. 16 del Regolamento di Giustizia, prescrive il termine per il pagamento e le ulteriori sanzioni in caso di mancata ottemperanza alla delibera.

Rimini 13 luglio 2017

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo Supplente

Avv. Marco Molaioli